Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Venerdì, 1° giugno** — **Numero 128**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti
In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni
Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 829 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 23 aprile 1917, n. 630;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte passiva del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le seguenti variazioni:

A) La denominazione del capitolo **n. 70-*ter*** è modificata come segue:

« Indennità mensile per la durata della guerra a' funzionari civili di ruolo con stipendio non superiore alle L. 4500 (decreti Luogotenenziali 29 ottobre 1916, n. 1499, e 23 aprile 1917, n. 630) » ed il relativo stanziamento è aumentato di lire cinquemilaseicentocinquanta (L. 5650).

B) Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli è diminuito della somma per ciascuno di essi segnata:

Cap. n. 30 « Spese per atti, contratti, affitti ecc. » L. 2300.

Cap. n. 33 « Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ecc. » L. 1500.

Cap. n. 49 « Spese per concentramento di monache » L. 1850.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 836 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decerti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917, ai capitoli, concernenti saldi di spese residue, di cui alla tabella annessa al presente decreto che sarà, d'ordine Nostro, firmata dai ministri proponenti, sono stanziate le somme per ognuno di essi indicate.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di saldi di spese residue dell'esercizio 1915 916 e precedenti inscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1916-917.

Cap.		Importo
Cap. n. 286.	Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	12,012 83
» 287.	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'allegato di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	692 63
» 294.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	116 58 —
Cap. n. 295.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	12,047 75 —
» 309.	Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente.	101,108 84 —
» 315.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	1,447 80
» 316.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordomuti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	3,094 —
» 317.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	61,541 32
» 401.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	571,08 —
» 403.	Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . .	52,255 13
» 427-*bis*.	Indennità ai funzionari civili di ruolo ed agli insegnanti delle scuole medie supplenti o provvisori che prestano e saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, di cui all'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, ed a quelli emanati o da emanare in applicazione dell'art. 1° del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62 (art. 1 del R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111, convertito nella legge 1 aprile 1915, n. 476, ed art. 7 della legge stessa) e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente.	3,269 75
	Totale . . . L.	248,157 71

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.

Il numero 837 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1916-1917, sono istituiti con gli stanziamenti per ognuno di essi indicati, i capitoli concernenti saldi di spese residue, di cui alla tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di istituzione di nuovi capitoli per saldi di spese residue nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1916-917.

Cap. n. 50-II.	Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	2,522 33 —
» 50-III.	Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di supplenza e di missione » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	15,365 83 —
» 50-IV.	Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità e spese varie per gli esami di ammissione e promozione nel personale dell'amministrazione centrale e giudiziaria » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	300 —
» 50-V.	Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	530 —
» 50-VI.	Saldo degli impegni di spese residue per « Spese postali » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	141 55
» 50-VII.	Saldo degli impegni di spese residue per « Stipendi al personale delle magistrature giudiziarie » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	5,864 36
» 50-VIII.	Saldo degli impegni di spese residue per « Stipendi al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	5,374 96
Cap n. 50-IX.	Saldo degli impegni di spese residue per « Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria; per indennità a presidenti di sezione e consiglieri di Corte di appello in funzione di presidenti di Corti d'assise; ai magistrati incaricati dell'istruzione dei procedimenti penali ed a quelli applicati ai relativi uffici, e per indennità di applicazione ad impiegati in disponibilità, giusta la legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e stipendi conservati ad uscieri di Corte » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	431 13
» 50-X.	Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di residenza in Roma al personale delle magistrature giudiziarie » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	148 31
» 50-XI.	Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di residenza in Roma al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	134 40
» 50-XII.	Saldo degli impegni di spese residue per « Assegni agli uscieri giudiziari, e spese per la loro inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	675 —
» 50-XIII.	Saldo degli impegni di spese residue per « Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente. .	4,031 42
» 50-XIV.	Saldo degli impegni di spese residue per « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente.	170 04
» 50-XV.	Saldo degli impegni di spese residue per « Spese di giustizia » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	27 18
» 50-XVI.	Saldo degli impegni di spese residue per « Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	321 20
	Totale . . .	36,037 71

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il numero 867 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

il tesoro di concerto con quelli per l'interno, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli stanziamenti dei seguenti capitoli degli infrascritti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 sono apportate le variazioni per ciascuno indicate:

In aumento:

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 71 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. » lire centocinquantatremila novecentosessanta (L. 153.960);

In diminuzione:

Ministero della guerra:

Capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra », lire centocinquantunmiladieci (L. 151.010).

Ministero della marina:

Capitolo n. 73 « Servizio ospedaliero, ecc. » lire duemilanovecentocinquanta (L. 2950).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — MORRONE — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 868 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cambiali pagabili da debitori residenti nei comuni di Anghiari, Citerna, Città di Castello, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina e San Sepolcro con scadenze dal 24 aprile 1917 al 15 maggio 1917 sono prorogate di un mese.

Durante la proroga decorrono a carico dei debitori gli interessi di mora nella misura legale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con i ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze, per l'industria, il commercio e il lavoro, e per la grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati al 7 giugno 1918:

1° il termine, di cui agli articoli 10 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, e 2 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661, per la presentazione delle domande di mutuo da parte dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

2° il termine, di cui all'art. 22 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, entro il quale non può dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto suddetto, e per i quali è consentito, a norma del R. decreto medesimo, il diritto al mutuo di favore.

Art. 2.

È prorogato fino a tutto settembre 1918 il termine, di cui al 4° comma dell'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D*, per la riparazione delle case danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, appartenenti a persone povere che al 31 gennaio 1916 abbiano chiesto il sussidio dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — BONOMI — MEDA — DE NAVA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 10 maggio 1917, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una prelevazione di L. 15.000 occorrenti al Ministero di agricoltura.

ALTEZZA!

Per invito rivolto dal ministro francese del commercio, una delegazione delle Associazioni agrarie nazionali si recò a visitare quelle di Francia.

Per atto di reciprocanza, il Governo ritiene conveniente e opportuno rivolgere invito per una visita in Italia ai rappresentanti delle organizzazioni agrarie francesi.

Il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di attingere dal fondo di riserva delle impreviste, la somma di L. 15.000 occorrente per le spese da sostenersi in occasione di tale visita.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di Vostra Altezza autorizza la prelevazione accennata.

Il numero 820 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917, e aumentato di L. 200.000 con decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 685, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 987.219.73, rimane disponibile la somma di L. 212.780,27;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15.000) da inscriversi al capitolo n. 123-VIII « Spese per la visita in Italia dei rappresentanti delle organizzazioni agrarie francesi » dello stato di previsione del Ministero di agricoltura per l'esercizio in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali: 8 agosto 1915, n. 1220; 30 settembre 1915, n. 1444; 11 novembre 1915, n. 1593; 24 febbraio 1916, n. 270; 30 maggio 1916, n. 645; 2 novembre 1916, n. 1480; e 18 febbraio 1917, n. 303;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, commercio e lavoro, e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In materia di contratti agrari e di lavoro agricolo valgono i provvedimenti straordinari seguenti:

CAPO I.

Contratti agrari.

Art. 1.

(Articoli 1, 3 e 6 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220; art. 3 del decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1444; art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

I contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria e di salariato fisso, comunque denominati, e di piccolo affitto, sono prorogati fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

La Commissione mandamentale arbitrale, di cui al seguente art. 16, potrà tuttavia, su istanza del colono, salariato fisso o piccolo affittuario, consentire, per gravi ragioni riconosciute, la cessazione del contratto alla scadenza dell'annata agraria in corso.

Durante la proroga, il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Ove le persone della famiglia del salariato fisso chiamato alle armi non possano provvedere in modo apprezzabile alle prestazioni dovute dal salariato stesso, potrà aver luogo una sospensione o riduzione proporzionale del salario in denaro e delle corresponsioni in natura; ma sarà lasciato alla famiglia del salariato il godimento dell'abitazione, degli accessori (orto, pollajo, legna da ardere, ecc.) e delle provviste predeterminate o con patto espresso o per consuetudine (perticato della melica, zappa secca e simili) In mancanza di accordo fra le parti, giudicherà la Commissione mandamentale arbitrale.

Le disposizioni di che sopra si applicano anche ai contratti di affitto e colonia delle associazioni di lavoratori che coltivino personalmente la terra.

Art. 2.

(Art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

La vedova, i figli, i genitori o gli altri successori del colono o piccolo affittuario morto in guerra, o a causa di essa, in quanto facciano parte della famiglia di lui, addetta alla lavorazione del fondo, possono chiedere con istanza alla Commissione arbitrale mandamentale la proroga del contratto come sopra, dimostrando di essere in grado di eseguire il contratto stesso. Non osterà che perciò occorra l'assunzione di lavoratori avventizi.

Art. 3.

(Art. 2 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220; articolo 1 ult. capov. del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Agli effetti del presente decreto è considerato piccolo affittuario chi coltivi la terra presa in affitto prevalentemente con lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

È in ogni caso compreso nelle disposizioni del presente decreto chi paghi per canone di affitto non più di L. 2000 all'anno per uno o per più fondi complessivamente.

Art. 4.

(Art. 4 del decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915, n. 1220).

Il colono o piccolo affittuario di un fondo rustico, che si trovi sotto le armi, ha diritto che la chiusura dei conti colonici sia prorogata, di anno in anno, alla fine dell'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

In tal caso restano sospesi, per altrettanto tempo, gli effetti contrattuali e consuetudinarii dipendenti dalla chiusura dei conti colonici.

Art. 5.

(Art. 4 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Nei contratti di colonia parziaria a sola compartecipazione di prodotto, è riconosciuta, così al proprietario o esercente dell'azienda agraria, come al colono o ai suoi aventi causa nei casi previsti dall'art. 2, la facoltà di chiamare sul fondo lavoratori avventizi, in numero corrispondente a quello dei componenti la famiglia colonica che si trovano sotto le armi, o sono morti o divenuti inabili al lavoro in causa della guerra, ripartendo la spesa relativa nella stessa proporzione nella quale fra le parti vengono divisi i raccolti.

Art. 6.

(Art. 5 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Nei contratti di piccolo affitto, stipulati prima del 24 maggio 1915, allorchè la Commissione arbitrale mandamentale, su istanza dell'affittuario, riconosca la grave condizione economica creatagli da insufficiente coltivazione del fondo per causa dei richiami alle armi, di membri della propria famiglia, la Commissione stessa può dichiarare ridotto il canone di affitto per l'annata in corso e per le successive a cui si estende la proroga nella proporzione di non oltre il 15 per cento sulla metà del canone stesso, per ogni uomo della famiglia che trovisi richiamato alle armi.

Lo stesso abbuono può essere concesso anche pei contratti di piccolo affitto stipulati dopo il 24 maggio 1915 quando sia provato che all'atto della stipulazione non fu tenuto conto dei richiami sotto le armi; nonchè alla vedova, ai figli e agli altri aventi causa dall'affittuario, nei casi in cui abbia avuto luogo l'applicazione dell'articolo 2.

In caso di subaffitto l'abbuono di cui sopra è a carico per metà del proprietario e per l'altra metà dell'affittuario primo.

Pei contratti misti di fitto e compartecipazione, vale quanto è stabilito dal presente articolo e dal precedente.

Art. 7.

(Art. 6 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Nei contratti di salariato fisso comunque denominati, ove non sia già avvenuto un accordo fra le parti, potrà la Commissione arbitrale mandamentale, su istanza del lavoratore, tenuto conto delle condizioni in cui il lavoro e la produzione si svolgono, consentire, in via eccezionale, un aumento del salario. E ciò anche per il lavoro femminile, in ragione del suo rendimento.

Per i contratti misti di salariato fisso e di compartecipazione vale quanto è disposto dal presente articolo e dall'art. 5.

Art. 8.

(Art. 7 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

I concordati di lavoro agrario e di tariffa per lavori agrari sono prorogati fino all'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

A questi concordati potranno essere applicate le disposizioni del precedente articolo.

CAPO II.

Macchine agrarie.

Art. 9.

(Art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645).

È data facoltà ai prefetti del Regno di dichiarare, con proprio decreto, obbligatoria per i proprietari, enfiteuti, conduttori di fondi, coloni e lavoratori del terreno, comunque chiamati, della rispettiva Provincia, la prestazione dei quadrupedi, macchine e relativo personale per i lavori agricoli, a favore di altri fondi situati nella Provincia, col diritto a congruo compenso e riservata la precedenza ai bisogni dei proprietari delle macchine.

Il ministro di agricoltura può rendere obbligatorio lo scambio delle prestazioni anzidette da Provincia a Provincia.

Art. 10.

(Art. 5 del decreto Luogotenziale 30 maggio 1916, n. 645).

Il sindaco, giusta la disponibilità e i bisogni delle aziende agrarie del territorio comunale e le richieste pervenute dai Comuni limitrofi, decide sulle domande di prestazioni, stabilisce chi a ciascuna di esse debba adempiere, e ne determina le condizioni, i termini e l'equo prezzo, tenuto conto del tempo e delle spese di trasporto.

La decisione del sindaco, notificata direttamente a mano del messo comunale agli interessati, è esecutiva.

Sulle richieste per invio di macchine fuori del territorio del Comune o dei Comuni limitrofi decide il prefetto a tutti gli effetti di cui sopra.

Contro la decisione del sindaco o del prefetto è ammesso ricorso alla Commissione arbitrale mandamentale di cui all'art. 16, entro due giorni dalla notificazione, solo per quanto riguarda la determinazione del prezzo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Spetta alla Commissione di giudicare anche di tutte le controversie che sorgano in dipendenze della prestazione compiuta.

Art. 11.

(Art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645).

In caso di rifiuto o di persistente inesecuzione della prestazione, il sindaco ha l'obbligo di informarne di urgenza il prefetto della Provincia, il quale ha facoltà di ordinare la requisizione per l'esecuzione di ufficio, a spese dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'ammenda contravvenzionale.

Le spese per la esecuzione di ufficio sono liquidate e giudicate a norma dell'art. 151 della legge comunale e provinciale.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda da lire 50 a lire 500.

Art. 12.

(Art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645 e art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 303)

È prorogata fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione della pace la facoltà conferita con decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 826, al ministro per l'agricoltura di acquitare motori e macchine agrarie, concederne l'uso agli agricoltori e di aiutare, con premi e contributi, enti pubblici, società, consorzi o privati agricoltori che acquistino apparecchi per la esecuzione di lavori agricoli o ditte che assumano con apparecchi proprî la esecuzione sistematica di lavori agricoli nell'interesse generale di un determinato territorio.

Con decreti del ministro per l'agricoltura saranno fissate le norme per la concessione dei premi e contributi.

CAPO III.

Commissioni provinciali di agricoltura

Art. 13.

(Art. 8 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645; art. 8 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

In ogni Provincia è istituita, con sede presso la Prefettura, una

Commissione provinciale di agricoltura, composta del prefetto, che la presiede, di un delegato dell'autorità militare, designato dal comandante del presidio, del veterinario provinciale, dell'ispettore forestale, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura o di un suo delegato scelto nel personale tecnico delle cattedre della Provincia, di sei esperti in materia agraria, dei quali tre devono essere conduttori d'opera per lavori agricoli e tre lavoratori agricoli, gli uni e gli altri scelti dal prefetto, dopo sentite, dove esistano, le rispettive principali Associazioni, nonchè di un rappresentante dei comizi agrari ed uno delle istituzioni agrarie cooperative, scelti dal prefetto, uditi i rispettivi gruppi di enti.

In mancanza del direttore della cattedra ambulante di agricoltura o del suo delegato, sarà chiamato a far parte della Commissione predetta un professore di scuole agrarie della Provincia, oppure un tecnico di altre istituzioni agrarie della Provincia.

Funge da segretario della Commissione il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura o chi ne fa le veci.

Ai lavoratori agricoli che fanno parte della Commissione sarà corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno sostenute, una diaria di lire sei per ogni giornata di adunanze regolarmente presenziate, oltre il rimborso della spesa effettiva di viaggio dall'ordinaria residenza al luogo di riunione.

Art. 14.

(Art. 9 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, e articolo 10 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Spetta alla Commissione provinciale:

a) rilevare la mano d'opera disponibile per i lavori agricoli nelle varie zone della Provincia, valendosi, oltrechè dell'opera delle autorità comunali, di quella degli uffici di collocamento, ove esistano, delle organizzazioni operaie e padronali, delle altre istituzioni di azione sociale riconosciute o sussidiate dai pubblici poteri, e valutare la deficienza o l'esuberanza della mano d'opera stessa rispetto ai bisogni delle coltivazioni locali, promuovendo e organizzando in conseguenza gli spostamenti ed i collocamenti di mano d'opera, da una zona all'altra;

b) rilevare la disponibilità delle macchine agrarie nella Provincia e promuoverne e agevolarne la maggiore possibile utilizzazione;

c) seguire le variazioni nella consistenza superficiale delle singole coltivazioni in Provincia, segnalandone la causa al Ministero di agricoltura, con le proposte dirette a conseguire la maggiore utilizzazione dei terreni non coltivati;

d) regolare e agevolare, mediante opportuni accordi con le Commissioni di agricoltura delle Provincie limitrofe, il movimento di migrazione fra Provincia e Provincia, secondo le disponibilità della mano d'opera e i bisogni della coltivazione;

e) curare la esecuzione delle istruzioni speciali che riceva dal Ministero di agricoltura per l'applicazione di leggi e decreti comunque interessanti le classi agricole;

f) fare proposte alle istituzioni agrarie della Provincia per il coordinamento della loro azione, ai fini del presente decreto e del progresso agrario in genere;

g) riferire, periodicamente, al Ministero di agricoltura, sull'opera svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 15.

(Art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, e art. 9 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

I sindaci dei Comuni, gl'ispettori dell'industria e del lavoro, i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura, i delegati antifillosserici, e, in genere, i funzionari tutti dipendenti dal Ministero di agricoltura e coloro che sono preposti agli enti agrari o alle altre Istituzioni agrarie, legalmente riconosciute, e agli Istituti di azione sociale, comunque sussidiati dai pubblici poteri, sono tenuti a prestare alle Commissioni provinciali il loro concorso, quando ne siano richiesti.

CAPO IV.

Commissioni mandamentali arbitrali.

Art. 16.

(Art. 11 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, e art. 11 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

In ogni mandamento giudiziario è istituita una Commissione arbitrale, presieduta dal pretore, e composta di quattro membri nominati dal pretore stesso e scelti, dopo sentite, ove esistano, le rispettive principali Associazioni, due fra conduttori d'opera per lavori agricoli e due fra lavoratori agricoli.

Nei Comuni urbani, suddivisi in più mandamenti giudiziarii, la Commissione arbitrale sarà istituita in un solo mandamento, designato dal presidente del tribunale. Detta Commissione funzionerà anche per tutti gli altri mandamenti del Comune.

Se nel mandamento manchi il titolare della pretura, la Commissione arbitrale è presieduta dal pretore di altro mandamento dello stesso distretto, nominato a quest'ufficio dal presidente del tribunale.

Funge da segretario della Commissione arbitrale il cancelliere della pretura.

Il Comune è obbligato a fornire un locale adatto per la sede della Commissione.

Ai lavoratori agricoli che fanno parte della Commissione mandamentale spetta lo stesso trattamento economico fissato, col precedente art. 13, per i lavoratori agricoli che fanno parte della Commissione provinciale di agricoltura.

Art. 17.

(Art. 12 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645).

Chi, chiamato a far parte della Commissione di cui all'articolo precedente, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal pretore, è punito con ammenda da L. 25 a L. 250.

L'ammenda è applicata con decreto del pretore, il quale può, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di due udienze dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Art. 18.

(Art. 11 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, e articolo 12 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

La Commissione mandamentale arbitrale è competente a decidere tutte le controversie relative ai contratti agrari di cui è oggetto il presente decreto, alle prestazioni di quadrupedi, macchine e relativo personale per lavori agricoli.

La Commissione, quando è chiamata a decidere dette controversie, funziona con la presenza del pretore e di due commissari, da lui scelti uno per categoria.

Contro le sentenze della Commissione mandamentale arbitrale è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere; il ricorso è giudicato dal tribunale.

Art. 19.

(Articoli 11 e 13 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, numero 645, e art. 13 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Ferma la disposizione di che all'art. 8, nei casi di controversie relative ai concordati di lavoro e di tariffa e nei casi di conflitti collettivi comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo, la Commissione arbitrale mandamentale interviene per la conciliazione a richiesta di una o di entrambe le parti o anche a richiesta del prefetto della Provincia.

Nei casi predetti la Commissione mandamentale funziona in seduta plenaria.

Nelle controversie e nei conflitti collettivi ciascuna parte agisce innanzi alla Commissione mandamentale arbitrale, per mezzo di non più di tre o cinque rappresentanti, scelti fra gli interessati.

Quando la parte non vi provveda in tempo, la nomina dei rappresentanti è fatta d'ufficio dal pretore.

Se la conciliazione riesce, il relativo verbale ha forza di contratto fra le parti.

La Commissione, sull'accordo delle parti, può decidere le controversie e i conflitti predetti con i poteri degli arbitri amichevoli compositori.

Art. 20.

(Art. 14 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645).

Al procedimento avanti le Commissioni arbitrali mandamentali si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi dei probiviri. Così pure, per tutto ciò che non è preveduto nel presente decreto devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per questi Collegi.

Le decisioni concernenti controversie e conflitti collettivi si intendono notificate a tutte le persone interessate nella controversia o nel conflitto, con l'affissione all'albo del Comune dove ha sede la Commissione che le emise.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

(Art. 10 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220, e art. 15 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645).

Gli atti dipendenti dal presente decreto, compresi quelli del giudizio davanti le Commissioni arbitrali e quelli di esecuzione del giudizio stesso, sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 22.

(Art. 16 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645).

Alle comitive di almeno cinque lavoratori agricoli dell'uno e dell'altro sesso che si rechino a proprie spese in una stessa località o ne ritornino è concessa, fino a nuova disposizione, per i viaggi in terza classe, la tariffa militare col bollo, qualunque sia il percorso, alle condizioni rese note dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 23.

(Art. 17 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, e articolo 14 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Una sezione del Comitato tecnico dell'agricoltura, composta del presidente, dei direttori generali dell'agricoltura, del credito e previdenza, delle foreste e del lavoro, e di due altri membri in rappresentanza dei conduttori d'opera agricola e dei lavoratori agricoli, è chiamata a dar parere su tutto quanto forma materia del presente decreto e, in genere, su tutto quanto formi materia di provvedimenti straordinari per il lavoro agricolo.

Ad essa possono eventualmente essere aggregati, di volta in volta, altri funzionari o rappresentanti di categorie diverse di interessati.

Quando la sezione debba dar parere su questioni relative a spostamenti e collocamenti collettivi di mano d'opera, ad essa saranno aggregati due rappresentanti di capi di aziende agrarie e di lavoratori agricoli della regione interessata, scelti dal ministro di agricoltura tra persone designate dalle rappresentanze agrarie e contadine del Consiglio del lavoro.

Art. 24.

(Art. 18 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645).

I prefetti debbono segnalare al Ministero per l'agricoltura gli enti e le persone che avranno più utilmente contribuito al raggiungimento dei fini eccezionali di pubblico interesse che il presente decreto si propone.

Art. 25.

(Art. 15 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480).

Le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1220; 30 settembre 1915, n. 1444; 11 novembre 1915, n. 1593; 24 febbraio 1916, n. 270; 30 maggio 1916, n. 645; e 2 novembre 1916, n. 480, non riprodotte nel presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — DE NAVA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 872 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad operare nei territori di occupazione italiana oltre confine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — CARCANO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 817. **Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Artò Centonara è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 823. **Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro dell'agricoltura, è concessa la esenzione dalle tasse postali ai Consorzi granari per l'invio di corrispondenza diretta alle seguenti autorità:

Ministero di agricoltura — Commissariato generale per i consumi — Ufficio degli approvvigionamenti — Ispettori compartimentali per i consumi — Commissioni di requisizione — Prefetture — Intendenze di finanza — Centri sbarchi.

N. 841. **Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica

il rettore della R. Università di Torino è autorizzato ad accettare la donazione fatta dalla signora Clementina Brusa, dei libri, opuscoli e mobili costituenti la biblioteca del defunto suo consorte prof. Cesare Bertolini.

N. 852. Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospizio « Giuseppe Mazzini » di Spezia per inabili al lavoro è eretto in ente morale sotto l'Amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 853. Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Monti », di Muggiano (comune di Baggio) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 3 maggio 1917:

Vagnozzi Silvio, primo agente di 1ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 16 marzo passato e per la durata di due mesi.

Direzione generale delle privative.

Con decreto Ministeriale del 2 aprile 1917:

De Servi Marianna, maestra nelle manifatture dei tabacchi, è, a sua domanda, collocata a riposo per infermità, a decorrere dal 1° settembre 1916, giorno in cui cessa l'aspettativa per motivi di salute.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti.

Adunanza del 22 gennaio 1917:

Vedove.

Pacienti Maria di Caglieri, L. 630 — Signoriello Concetta di De Leo, L. 630 — Grassini Livia di Giovani, L. 840 — Avogadri Anna di Casali, L. 890 — Cappelli Iginia di Conforti, L. 630 — Neri Annunziata di Arcati, L. 630 — Polini Rosa di Testa, L. 840 — Carrucola Maria di Magri, L. 630 — Lavelli Rosa di Magnani, L. 630 — Caroleo Giuseppina di Cacciatori, L. 1040 — Carnovale Miaccia Rosa di Carnevale, L. 780 — Petrolo Marianna di Nani, L. 630 — Scaccani Maria di Mossini, L. 630.

Mastrella Amelia di Fraleone, L. 630 — Fracasso Virginia di Oglietti, L. 630 — De Vincentiis Anna di Venturino, L. 630 — Sansoni Giuseppa di Vanni, L. 630 — Romani Maria di Begati, L. 630 — Ponti Giuseppina di Ponti, L. 840 — Concarro Angela di Targa, L. 680 — Brambilla Teresa di Crippa, L. 630 — Cipriani Ines di Battisti, L. 1120 — Merlo Maria di Camisasso, L. 840 — Airenti Ermida di Seggiani, L. 630 — Premelli Domenica di Floriani, L. 630 — Recchia Giulia di Mori, L. 630 — Grande Elisabetta di Maccarone, L. 630 — Ferri Maria di Grossi, L. 630 — Russo Maria di De Simone, L. 630 — Maselli Felicita di De Marinis, L. 630 — Piccolo Maria di Broggio, L. 630 — Parenza Maria di Matera, L. 630 — Casella Teresa di Fasolo, L. 630 — Venturini Carolina di Rigobello, L. 630 — Canullo Rosa di Troccaioli, L. 630 — Bottero Bianca di Andino, L. 630 — Boccuzzi Maria di Coppola, L. 630 — Colonna Pasqualina di Del Morrone, L. 680 — Alborghetti Maria di Rota, L. 840 — Bruno Rosa di Di Giovanni, L. 630 — Urfalino Giuseppa di Rubbino, L. 630 — Toccori Maria di Tuccori, L. 630 — Matteuzzi Giulia di Zingoni, L. 630 — Giacomello Regina di Torresin, L. 630 — Fioravanti Pia di Degli Innocenti, L. 630 — Lardini Maria di Pirani, L. 630 — Fenili Pierina di Gritti, L. 680 — Romaniello Maria di Sileo, L. 680 — Forte Concetta di Sette, L. 630 — Lenci Isabella di Fanelli, L. 630 — Niero Santa di Scomazzon, L. 1120 — Secola Gaetana di Martucci, L. 630 — Ugeri Maria di Baldrighi, L. 630 — Grossi Emma di Sala, L. 940.

Boscherini Domenica di Magnani, L. 630 — Del Bianco Amalia di Linossi, L. 940 — Prata Teresa di Croce, L. 890 — Argenti Maria di Franceschini, L. 1120 — Musetti Giulia di Bacci, L. 630 — Giliberto Concetta di Milluzzo, L. 630 — Regalia Giuseppina di De Amici, L. 840 — Miranda Anastasia di Ricca, L. 630 — Garino Maria di Bergia, L. 630 — Piccioni Ersilia di Scuppa, L. 630 — Molaschi Elena di Giacchetti, L. 630 — Tezel Maria di Bogliolo, L. 630 — Spedicato Carmela di Barba, L. 630 — Brunelli Giuseppa di Ceccarelli, L. 840 — Antonioli Elvira di Baiocchi, L. 630 — Romeo Grazia di Caminiti, L. 630 — Pupo Giuseppa di Giusto, L. 730 — Laurentini Settimia di Mannini, L. 630 — Bosino Anna di Martini, L. 630 — Macri Marianna di Mordocco, L. 630 — Basso Orsolina di Basso, L. 630 — Bianchi Luigia di Nicolini, L. 840 — Masieri Virginia di Gnudi, L. 630 — Lillin Maria di Carboni, L. 630 — Zuccotti Maria di Suzzani, L. 630 — Lovisotto Augusta di Papa, L. 630 — Romano Giorgina di Rizzo, L. 630 — Sampogna Anna di Riccio, L. 730 — Panzani Anna di Poggi, L. 630 — Frattini Savina di Nicora, L. 890 — Quadri Maria di Giavazzi, L. 630 — Alberti Adalgisa di Poggi, L. 680 — Romitelli Palma di Quagliatini, L. 630 — Marte Domenica di Stilo, L. 630 — Luciano Lucia di Gagliardi, L. 630 — Mosconi Caterina di Nisi, L. 630 — Canavero Luigia di Bella, L. 630 — Cruscu Maria di Tosi, L. 630 — Cavazza Albertina di Iori, L. 630 — Guagliamone Anna di Ricco, L. 630 — Verzieco Pasqua di Russo, L. 630.

Rotondaro Antonia di Russo, L. 630 — Missora Clelia di Reggiani, L. 630 — Perfetti Pasqualina di Ruspi, L. 630 — Paioli Bernardina di Belletti, L. 630 — Tomasini Maria di Ruggeri, L. 840 — Gariglio Caterina di Arnò, L. 840 — Fracchiolla Addolorata di De Astis, L. 630 — Micillo Luisa di Guarino, L. 630 — Calci Rosolia di Falvo, L. 630 — De Francesca Assuntina di Piro, L. 630 — Ros Teresa di Lovat, L. 630 — Servalli Maria di Colombi, L. 630 — Grasso Maria di Sfortunato, L. 630 — Gaffuri Anna di Maspero, L. 630 — Frattin Teresa di Bragagnolo, L. 630 — Prina Emilia di Pellegata, L. 630 — Cerise Maria di Bruson L. 630 — Montemartini Elisa di Sarchi, L. 890 — Cantagalli Angela di Faziani, L. 630.

Ricchiardi Ione di Ricchiardi, L. 2030 — Carriero Maria di Lanza, L. 890 — Leonardi Adelina di Lesti, L. 780 — Mapelli Augusta di Ponzoni, L. 630 — Prian Santa di Semenzato, L. 840 — Lelli Elvira di Cantelli, L. 630 — Pina Maria di Rigamonti, L. 630 — Dragani Leonina di Civitarese, L. 630 — Chinzi Antonina di Sollima, L. 630 — Bertotto Edvige di Crolle, L. 840 — Andrisano Carmina di Caputi, L. 630 — Merico Maria di Nicolaci, L. 630 — Pantellaro Maria di Scinto, L. 630 — Gozzo Maria di Mezzari, L. 840 — Varisco Rosa di Varisco, L. 630 — Losso Marianna di Olivier, L. 630 — Fumagalli Giuseppa di Magni, L. 630 — Palumbo Teresa di Palumbo, L. 630 — Biondi Giuseppa di Serra, L. 630 — Strada Annita di Giovannini, L. 630 Antonucci Rosa di Lanzo, L. 630 — Robuschi Argia di Raboglia, L. 630.

Bizzuto Maria di Cusumano, L. 630 — Carancini Palmira di Manuale, L. 630 — Cherici Livia di Piavi, L. 630 — Mazzara Giovanna di Bruno, L. 630 — Cassaro Anna di Biondo, L. 630 — Savelli Artemide di Pinzi, L. 630 — Granelli Ester di Lolli, L. 630 — La Terra Francesca di Di Mauro, L. 630 — Bassoli Estella di Gambuzzi, L. 630 — Rosati Agostina di Rubegni, L. 630 — Del Nevo Livia di Del Nevo, L. 630 — Mora Barbara di Mora, L. 630 — Falcone Teresa di Santoro, L. 630 — Fabrizi Teresa di Genovesi, L. 630 — Fava Amelia di Sartor, L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevuta.

(2ª pubblicazione).

La signora Alloggi Annunciata fu Carlo, vedova di Castelnuovo Luigi, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 685 statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, in data 19 marzo 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 100 ciascuna del Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 16 maggio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Ricci Alfredo fu Eutichio ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 6311, mod. 1 C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Napoli, in data 10 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di N. 6 cartelle della rendita complessiva di L. 297,50 consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 19 maggio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Sciamoggia Raffaele fu Pietro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 645, mod. 1 C. D. di posizione, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Firenze, in data 19 gennaio 1917 in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 7 consolidato 3.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 21 maggio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Castelli Luigi fu Ambrogio, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 7131 mod. I, C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Torino, in data 14 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di n. 17 cartelle al portatore della rendita complessiva di L. 59,50 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 8 maggio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Rito Eugenio fu Paolo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1359 ordinale, n. . . . . di protocollo e n. 82595 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino in data 20 novembre 1916, in seguito alla presentazione di 2 obbligazioni del capitale complessivo di L. 200 prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1916.

(3ª pubblicazione).

Il signor Settegrani Giuseppe fu Agatino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 442 ordinale n. 162 di protocollo e n. 18291 di posizione, stata rilasciata dall' Intendenza di finanza di Palermo in data 5 febbraio 1916, in seguito alla presentazione di un certificato di usufrutto della rendita complessiva di L. 8,50 del Debito dei comuni di Sicilia, con decorrenza dal 1° luglio 1914.

(3ª pubblicazione).

Il sig. Ferlosio Romolo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - agenzia di Roma - in data 22 febbraio 1916, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 1500 Prestito nazionale 4,50 per 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

(3ª pubblicazione).

Il sig. Diorio Agostino ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 236, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - agenzia di Roma - in data 27 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 1000 Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il sig. Remiddi Augusto fu Felice ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2810, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia - sede di Roma - in data 17 aprile 1917, in seguito alla presentazione di n. 10 obbligazioni del capitale nominale di L. 30.000 Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 10 maggio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e di quello Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Alloggi Annunciata fu Carlo vedova di Castelnuovo Luigi, Ricci Alfredo fu Eutichio, Sciamoggia Raffaele fu Pietro, Castelli Luigi fu Ambrogio, Rito Eugenio fu Paolo, Settegrani Giuseppe fu Agostino, Ferlosio Romolo, Diorio Agostino e Remiddi Augusto fu Felice, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° giugno 1917, in L. 133,50.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 31 maggio 1917, da valere per il giorno 1° giugno 1917:

Franchi	123 40 1[2	Dollari	7 04
Lire sterline	33 56	Pesos carta	3 06
Franchi svizzeri	139 67	Lire oro	133 50

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *31 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 737).

Sulle fronti tridentina e carnica pioggie dirotte e fitta nebbia limitarono nella giornata di ieri le azioni delle artiglierie e favorirono invece l'attività delle pattuglie.

La notte sul 30, a nord della Sella Tonale, il nemico tentò di sopraffare, con attacco di sorpresa, due nostri posti avanzati alla punta di Albiolo; ma fu scoperto e respinto.

Sulle pendici settentrionali di Monte Pizzul, in Carnia, e nell'alta valle del torrente Baccolana (Fella) due tentativi del nemico contro le nostre linee fallirono completamente.

Sulla fronte Giulia la nostra artiglieria rispose efficacemente ai frequenti tiri di quella avversaria e ardite puntate delle nostre pattuglie gettarono più volte l'allarme nelle truppe nemiche intente a rafforzarsi sulle nuove posizioni.

Nella zona del Vodice le nostre batterie dispersero ammassamenti di truppe nemiche che si preparavano ad attaccare.

Cadorna.

Comando supremo, *31 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 737-*bis*).

ALBANIA. — Nella notte sul 28, a 25 km. a sud-est di Berat, le

nostre bande albanesi attaccarono truppe irregolari nemiche alla testata del fiume Osum. Il combattimento continuò accanito per tutto il giorno 28 e nella notte successiva: occupammo i villaggi di Cerevoda, Velisest, Osoja e Cafa, resistendovi poi vittoriosamente a contrattacchi di truppe regolari nemiche accorse in rinforzo.

Cadorna.

Settori esteri.

L'apertura del Parlamento austro-ungarico, attesa da tre anni, all'infuori del discorso della Corona, non ha presentato altro interesse che le dichiarazioni dei deputati di nazionalità czeca, slovena, rutena, croata, serba e polacca, chiedenti ciascuna il diritto ad uno Stato autonomo sotto lo scettro degli Absburgo. A nome dell'unione nazionale tedesca e del partito cristiano sociale, il deputato Pacher ha dichiarato che ogni tentativo di risollevare la questione del diritto di Stato czeco, come la tendenza dei deputati jugoslavi, urteranno contro l'opposizione decisa dei tedeschi dell'Austria.

La situazione militare in Curlandia e in Polonia si mantiene stazionaria. In Galizia, invece, ambo i belligeranti dimostrano da qualche giorno una nuova attività combattiva, specialmente nella regione di Tarnopol.

In Piccardia, in Champagne e in Fiandra i contrattacchi tedeschi contro le posizioni conquistate dagli inglesi e dai francesi in questi ultimi tempi si susseguono accanitissimi ogni giorno, ma senza successo, perchè sono respinti ogni volta con perdite sanguinose.

In Macedonia e in Romenia, all'infuori dei soliti cannoneggiamenti e di qualche scontro di pattuglie, non vi sono state altre operazioni militari importanti. Nel settore caucasico tutti i tentativi di offensiva turca a nord-ovest di Kalhit sono stati sventati dai russi, i quali hanno sventato anche gli assalti delle bande kurde a nord di Bitlis. In Mesopotamia e in Palestina regna ancora la calma.

Un telegramma da Le Hâvre informa sulle recenti operazioni anglo-belghe nella colonia tedesca dell'Africa orientale e sulla cattura del maggiore comandante le forze nemiche.

Mandano da Parigi che nella settimana terminata il 27 maggio, sopra 2088 navi entrate ed uscite nei porti francesi, solamente tre furono affondate da sottomarini tedeschi od austro-ungarici.

Più particolareggiate notizie sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Notevole attività delle due artiglierie a sud di Saint Quentin e sul Chemin des Dames, a nord di Jouy, verso Cerny e Hurtebise, ove avvennero pure numerosi scontri di pattuglie. In Champagne i tedeschi tentarono in vari punti durante la notte vivi attacchi preceduti da violenti bombardamenti con granate tossiche e di grosso calibro. A nord-ovest di Auberive e sul Monte Blond tutti i tentativi tedeschi sono stati arrestati dal nostro fuoco. Lo sforzo dei tedeschi si è particolarmente rivolto alle posizioni del Teton, del Casque e del Mont Haut, che essi hanno attaccato a quattro riprese con estremo accanimento. La lotta, cominciata verso le 2, si è prolungata sino a giorno. Infrante dai nostri fuochi e ricacciate dalle baionette, le ondate d'assalto tedesche hanno dovuto ogni volta ripiegare in disordine verso le trincee di partenza, dopo aver subito perdite elevate. Su un solo punto nord-est del Mont Haut, riparti tedeschi hanno preso piede in qualche elemento avanzato. Abbiamo fatto un certo numero di prigionieri, tra cui due ufficiali. Sulla riva sinistra della Mosa la lotta di artiglieria è stata piuttosto viva nella regione della quota 304. Due colpi di mano tedeschi sono completamente falliti.

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Azioni dell'artiglieria piuttosto vive nella regione Vauxaillon-Laffaux e a nord-ovest di Reims. Nella regione della quota 108, a sud di Berry au Bac, il nemico, dopo aver fatto esplodere parecchie mine, ha occupato qualche elemento delle trincee sconvolte dalla esplosione. In Champagne un contrattacco vigorosamente condotto ha respinto il nemico dai punti ove aveva preso piede la notte scorsa a nord-est del Mont Haut. La nostra linea è integralmente ristabilita. Ovunque altrove giornata calma.

PARIGI, 31 (ufficiale). — Nella giornata del 30 maggio cinque aeroplani tedeschi sono stati abbattuti da nostri piloti. Secondo nuove informazioni altri apparecchi nemici, segnalati nei giorni precedenti come danneggiati, sono stati realmente abbattuti.

LONDRA, 31. — Il comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice: Stamane facemmo alcuni prigionieri, respingendo un distaccamento nemico a sud di Armentières. Considerevole attività dell'artiglieria nei due campi avversari, durante la notte, di fronte a Bullecourt e sulla riva destra della Scarpe.

LONDRA, 31. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Eccetto attività reciproca dell'artiglieria in alcuni punti del nostro fronte, nulla di importante da segnalare. Due velivoli tedeschi sono stati costretti ad atterrare. Un nostro aeroplano manca.

LE HAVRE, 31. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice: Lotte di bombe e di granate particolarmente vive verso Steenstraete e alla Maison du Passeur. Dinanzi a Dixmude intenso duello dell'artiglieria. Cannoneggiamento abituale sul resto del fronte.

PARIGI, 31. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente dice: Il 30 maggio cannoneggiamento su tutto il fronte. La nostra aviazione ha bombardato gli accampamenti austriaci a nord di Devoli (Albania orientale).

LE HAVRE, 31. — Un comunicato del Ministero belga delle colonie in data 31 maggio dice: Un contingente di truppe coloniali belghe si è unito alle forze inglesi operanti contro gli ultimi centri di resistenza nemica nel sud dell'Africa orientale tedesca. Le truppe belghe, marciando su parecchie colonne, raggiunsero la zona attuale delle operazioni e presero contatto col nemico a 20 chilometri a sud di Kalula la notte dal 22 al 23 maggio. Una pattuglia del sesto battaglione fece prigioniero il maggiore Wintgens, che comandava le truppe tedesche nel nord-ovest della colonia, al momento dell'offensiva belga del 1916.

PARIGI, 31. — La statistica settimanale del movimento delle navi alla mezzanotte del 27 maggio reca: Navi di tutte le nazionalità entrate nei porti francesi 1046, uscite 1042.

Navi francesi di oltre 1600 tonnellate lorde affondate: due; al disotto di 1600 tonnellate: una. Navi francesi attaccate senza successo: cinque. Battelli da pesca affondati: nessuno.

PIETROGRADO, 1. — Un comunicato del grande Stato maggiore, in data di ieri, dice: Fronti occidentale e romeno. Fuoco di fucileria. — Fronte del Caucaso. Tentativi dei turchi con effettivi di due compagnie di prendere l'offensiva a nord-ovest di Kalkit sono stati respinti dal nostro fuoco. A nord di Bitlis una banda di curdi armati ha tentato di prenderci del bestiame, ma è stata dispersa. I turchi tentarono di avvicinarsi a nostri elementi, ma furono respinti. Sul fiume Diala temperatura tropicale accompagnata da venti caldi.

Aviazione. Nostri aviatori hanno lanciato ciascuno quattro bombe su un binario presso il villaggio di Sola, sulla ferrovia Libau-Romny, come pure sulla stazione di Voigyany, sulla ferrovia Bolgoe-Sedletz, dove constatammo esplosioni.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 31. — L'accertamento preciso delle perdite subite dal nemico nei combattimenti dal 14 al 28 maggio non ha ancora potuto essere compiuto; ma già i dati che si posseggono, permettono di farsi un'idea sommaria del logoramento dell'armata austriaca dell'Isonzo.

Il 19 maggio, come fu altra volta annunziato, quattro delle divisioni austriache schierate tra Auzza e il Frigido (la 57ª, la 58ª, la 62ª e la 103ª), avevano già subito perdite gravissime, riparate alla meglio coll'afflusso di battaglioni di marcia, dalle retrovie e di unità tratte da altri settori o da altre fronti.

Nelle lotte successive il logoramento è continuato e si è accen-

tuato. Due altre divisioni, la 24ª e la 43ª han dovuto pagare un altissimo tributo di sangue. Soltanto i disperati tentativi per riconquistare il massiccio del Vodice sono costati agli austriaci, in media, un reggimento al giorno. Il 6° reggimento landsturm è semi distrutto; particolarmente il 2° e il 3° dei suoi battaglioni hanno sofferto e si può dire che siano quasi annientati. Il 1° battaglione del 37° Schuetzen, è stato ridotto a poche decine di uomini; il 2° ha perduto la metà dei suoi effettivi; il 4° è stato sì terribilmente falciato dall'artiglieria, prima ancora di entrare in combattimento colla fanteria, che ha dovuto essere ritirato in seconda linea. La stessa sorte è toccata al 2° battaglione del 52° fanteria formato da magiari, che si trovava sulla quota 363.

Le perdite austriache sono state anche più gravi sul Carso. Tra Castagnevizza e il mare, due divisioni, la 7ª e la 16ª, sono andate addirittura frantumate, distrutte dal nostro urto. Esse sono sparite dalla linea di combattimento. Gli avanzi delle loro unità sono stati inviati nelle retrovie a ricomporsi. Perdite enormi hanno avuto la 10ª e la 41ª divisione e assai duramente provata è stata pure la 28ª.

I prigionieri raccontano dei casi tipici.

La compagnia mitragliatrici del 1° battaglione del 62° fanteria che partecipò alla difesa dell'altura di quota 92 tra il molino di Pietra Rossa e Flondar, ebbe i propri effettivi ridotti da 170 uomini a 30.

Affermano ancora i prigionieri che del 2° e del 31° reggimento di fanteria non sono rimasti illesi che pochi uomini. Semidistrutti sarebbero il 2° battaglione del 62° fanteria e due battaglioni del 64°. L'11°, il 37° e il 38° reggimento di fanteria sono dissanguati i vuoti sono stati colmati con battaglioni di marcia nei quali il difetto di organicità derivante dal divario di età esistente tra gli uomini che li compongono, è compensato dal numero. I battaglioni di marcia sono molti infatti e grossissimi come effettivi.

Il fuoco tambureggiante dell'artiglieria italiana è stato terribile, a quanto narrano i prigionieri, non solo per le sue conseguenze materiali, ma anche per il suo effetto morale. Un ufficiale ha detto testualmente: « Ci sentivamo mancare l'anima sotto l'intensità del fuoco ».

Molti altri ufficiali austriaci prigionieri hanno espresso la loro ammirazione per lo splendido contegno delle fanterie italiane e soprattutto per la risolutezza colla quale si sono lanciate all'assalto. Per indicarne lo slancio e l'ardimento, un ufficiale austriaco ha detto: « La fanteria italiana non ha reparti di assalto (Sturmbabteilungen); ma brigate d'assalto (Sturmbrigaden) ». Egli voleva significare che le ardue rischiose imprese affidate nella fanteria austriaca a sceltissimi reparti d'assalto, sono compiute nella fanteria italiana da brigate intere.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha risposto col seguente telegramma a quello inviatogli da S. A. R. il principe di Udine, da Washington, per le recenti vittorie italiane:

« Assai grate mi giunsero le parole telegrafatemi da V. A. R. a nome della Missione italiana in America in occasione dei fatti d'arme gloriosamente compiuti dall'esercito nazionale. Le virtù militari e civili di cui dà prova fulgente il popolo italiano offrono argomento a V. A. R. e alla Missione di affermare la volontà tenace dell'Italia unanime di conseguire le giuste e necessarie sue rivendicazioni. Dalla salda cooperazione della grande Repubblica nord-americana, l'Italia trae nuova lena a proseguire colle armi e col sacrificio l'aspra lotta pel trionfo della giustizia nel mondo, sola base possibile di una pace duratura.

Sono lieto di apprendere da V. A. R. le cordiali accoglienze costà ricevute. In esse io ravviso la sicura promessa di sempre più intime e fiduciose relazioni tra i nostri paesi ».

La Missione italiana agli Stati Uniti. — Continuano le accoglienze festose, cordiali alla nostra Missione in Washington. Ieri mattina l'on. Nitti, invitato dal segretario di Stato per il lavoro B. Wilson, visitò il Dicastero del lavoro. L'on. Nitti e B. Wilson ebbero una lunga conferenza che si svolse principalmente sulle condizioni del lavoro e sulla necessità di aumentare la produzione durante la guerra. La Federazione americana del lavoro, costituitasi in Comitato di guerra, per intensificare l'attività del lavoro nella preparazione bellica, invitò l'on. Nitti ad assistere ad una sua seduta, nella quale il presidente Gompers espose il programma della Federazione così concludendo: Procuriamo di cementare i vincoli di unità e di fratellanza in questa santa guerra, che combattiamo per la giustizia e per il bene dell'umanità.

Rispose l'on. Nitti illustrando l'azione dell'Italia e dicendosi onorato di essere ospite di una così solenne assemblea del lavoro.

Per la politica di guerra. — S. E. Boselli ha ricevuto, ieri, la Commissione esecutiva del Comitato d'azione genovese, che gli presentò un memoriale contenente i desideri ed i voti della popolazione genovese per la politica di guerra. Ascoltata la minuta esposizione del contenuto nel memoriale, S. E. rispose che ogni grido animatore della guerra vale a sempre più avvalorare l'opera del Governo, tutta intesa alla completa vittoria delle aspirazioni nazionali, e promise un attento esame del memoriale, concludendo che giova al Governo essere in continuo contatto coi sentimenti e coi voti del paese.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ATENE, 30. — Stamane sulla spiaggia del Falero i tenenti di vascello inglesi Campbels e Burns sono stati assaliti a coltellate da un individuo che fa il mestiere di sarto, certo Cavourakos. Burns è gravemente ferito, ma le sue condizioni non sono disperate. Campbels è ferito leggermente. Entrambi sono stati trasportati subito alla clinica del prof. Gheroulanos. L'aggressore è stato immediatamente arrestato ed è stato subito iniziata un'istruttoria giudiziaria.

ATENE, 31. — Il generale Moschopoulos, comandante del terzo corpo d'armata ha consegnato al ministro della guerra una relazione sui depositi clandestini di armi in Attica e sulle organizzazioni delle bande nella zona neutra. La relazione dice che borghesi e ufficiali sono implicati nel fatto di nascondere armi. La relazione fa i nomi di borghesi e militari coinvolti nell'organizzazione delle bande. Il Gabinetto discuterà circa le pene da infliggersi.

BILBAO, 31. — Secondo notizie ricevute da Madrid, il Governo ha ordinato il sequestro di un carico di grano argentino a bordo della nave *Rosario*, destinato alla Svizzera, via Cette. Il Governo spagnuolo fonda la sua decisione sul diritto di disporre del carico pe bisogni nazionali.

PIETROGRADO, 31. — La notizia dei brillanti successi delle armi italiane nella zona di Gorizia e sul Carso ha suscitato a Pietrogrado vivissima soddisfazione ed entusiasmo.

Ieri lungo la prospettiva Newski, dinanzi alle vetrine dei giornali, nelle quali erano esposti i telegrammi che annunziavano la vittoria italiana, si sono formati capannelli, nei quali oratori improvvisati hanno esaltato l'esempio dell'Italia, e poscia un numeroso assembramento, che ha fatto all'Italia e all'esercito italiano una calorosissima dimostrazione di simpatia.

PIETROGRADO, 31. — Parlando dinanzi al Consiglio dei delegati operai e militari di Mosca, il ministro delle poste, Tseretelli, ha dichiarato che il ministro della guerra, Kerensky, ha ricevuto dal Governo poteri quasi illimitati e che l'ordine da lui dato di marciare deve essere il segnale del movimento del proletariato in nome della libertà.

Il ministro ha aggiunto che le democrazie del mondo non debbono poter dire: « Non imitate l'esempio della Repubblica russa ». Se occorre prendere l'offensiva, l'esercito deve prenderla.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.